



Presidenza del Consiglio dei Ministri

SEGRETARIATO GENERALE
DIPARTIMENTO PER IL COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO
UFFICIO PER LA CONCERTAZIONE AMMINISTRATIVA E IL MONITORAGGIO
Servizio per la concertazione amministrativa e il monitoraggio in materia di territorio,
ambiente e immigrazione

Ministero della transizione ecologica

Ufficio di Gabinetto

segreteria.capogab@pec.minambiente.it

DG CRESS

Cress@pec.minambiente.it

Ministero della cultura

Ufficio di Gabinetto

mbac-udcm@mailcert.beniculturali.it

DG archeologia belle arti e paesaggio

Servizio V

mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it

mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

e p.c. **Ufficio del Segretario Generale**

Oggetto: Procedimento di valutazione di impatto ambientale VIA-VAS relativo al progetto di impianto eolico sito nel comune di Ascoli Satriano (FG) in località Pozzo spagnuolo, Conca d'oro, Tamariceto, Posticchio, con opere di connessione ricadenti anche nel comune di Deliceto (FG), presentato da Wind Energy Ascoli s.r.l.
Attivazione procedura ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lett. c-bis), della legge 3 agosto 1988, n. 400.

Si trasmette, per il seguito di competenza, copia della delibera datata 3 dicembre 2021, con la quale il Consiglio dei ministri ha disposto che sussistono le condizioni per la prosecuzione del procedimento di valutazione di impatto ambientale VIA-VAS relativo al progetto di impianto eolico sito nel comune di Ascoli Satriano (FG) in località Pozzo spagnuolo, Conca d'oro, Tamariceto, Posticchio, con opere di connessione ricadenti anche nel comune di Deliceto (FG), presentato da Wind Energy Ascoli s.r.l.

AL DIRETTORE DELL'UFFICIO
Cons. Carlo Nojarmuzi



Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI NELLA RIUNIONE DEL
3 DICEMBRE 2021

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri" e, in particolare, l'articolo 5, comma 2, lett. *c-bis*), che prevede il deferimento "al Consiglio dei ministri, ai fini di una complessiva valutazione degli interessi pubblici coinvolti," della decisione "di questioni sulle quali siano emerse valutazioni contrastanti tra amministrazioni a diverso titolo competenti" per la definizione di atti e provvedimenti;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio";

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale" ed in particolare l'articolo 25, comma 2, nel testo vigente *ratione temporis*, ove prevede che il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare adotti il provvedimento di valutazione di impatto ambientale "previa acquisizione del concerto" del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo;

VISTO l'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, ove si prevede che il "Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare" è ridenominato in "Ministero della transizione ecologica";

VISTO, altresì, l'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, ove si prevede che il "Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo" è ridenominato "Ministero della cultura";

VISTA la nota prot. n. 18937 dell'8 settembre 2021, con la quale il Ministero della transizione ecologica ha chiesto di attivare la procedura prevista dall'articolo 5, comma 2, lettera *c-bis*), della legge n. 400 del 1988, al fine di risolvere il contrasto emerso fra il medesimo Dicastero e il Ministero della cultura, in merito alla conclusione del procedimento di valutazione di impatto ambientale riferito al progetto di impianto eolico da realizzarsi nel comune di Ascoli Satriano (FG) in località Pozzo spagnuolo, Conca d'oro, Tamariceto, Posticchio e delle relative opere di connessione ricadenti anche nel comune di Deliceto (FG), proposto da Wind Energy Ascoli s.r.l.;

ATTESO che il progetto prevede la realizzazione di un parco eolico composto di n. 12 aerogeneratori della potenza nominale di 3,6 MW, per una potenza complessiva di 43,2 MW, con altezza al mozzo di 110 mt e diametro del rotore di 140 mt (altezza complessiva pari a 180 mt) e delle opere di connessione alla Rete di trasmissione nazionale RTN;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

VISTO il parere n. 108 del 7 giugno 2021, positivo con prescrizioni, reso sul progetto dalla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA-VAS, insediata presso il Ministero della transizione ecologica, nel quale si dà atto dei pareri negativi resi dalla provincia di Foggia e dal comune di Ascoli Satriano, nonché della posizione negativa assunta dalla regione Puglia con delibera di Giunta regionale n. 155 del 30 gennaio 2019;

PRESO ATTO che nel predetto parere la Commissione ha, altresì, verificato che il parco eolico si colloca in area agricola adibita a seminativo ed ha imposto specifiche prescrizioni atte a garantire la conservazione e il ripristino del terreno agrario e ad assicurare la mitigazione dell'impatto estetico con barriere verdi;

VISTA la nota prot. n. 36335-P dell'11 dicembre 2020 con la quale il Ministero della cultura ha reso parere tecnico negativo, sulla base dell'istruttoria condotta dalla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia, facendo riferimento agli obiettivi di qualità e allo Scenario strategico della Scheda d'ambito "Tavoliere" del Piano paesaggistico territoriale regionale - PPTR, approvato con deliberazione della Giunta regionale della regione Puglia del 16 febbraio 2015, n. 176;

ATTESO che il Ministero della cultura, nel predetto parere del dell'11 dicembre 2020, con specifico riferimento agli impatti cumulativi, ha evidenziato che il parco eolico determinerebbe un "effetto selva", in quanto si aggiungerebbe ai numerosi aerogeneratori già presenti sul territorio e costituirebbe, pertanto, *"un elemento detrattore del paesaggio, in un contesto fortemente compromesso nei suoi valori dagli impianti già esistenti e da quelli già autorizzati o in fase istruttoria"*;

PRESO ATTO che Ministero della cultura ha, inoltre, evidenziato che il progetto si inserisce in un contesto ad alto indice di significatività archeologica e che le opere potrebbero pregiudicare la *"conservazione del palinsesto archeologico"*;

PRESO ATTO dell'impossibilità di conciliare le opposte posizioni rappresentate dai Dicasteri interessati, nell'ambito dell'istruttoria condotta dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per il coordinamento amministrativo;

VISTO l'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003 n. 387, concernente "Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità", ove è indicato che *"le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, autorizzate ai sensi del comma 3, sono di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti"*;

CONSIDERATO che nella fattispecie rilevano la libertà di iniziativa economica privata, che l'articolo 41 della Costituzione subordina all'utilità sociale, e il principio di derivazione comunitaria di massima diffusione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, nonché gli obiettivi fissati dall'Unione europea per la produzione di energia, ripartiti fra le Regioni italiane dal decreto 15 marzo 2012 del Ministero dello sviluppo economico, cosiddetto *"Burden sharing"*;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONSIDERATO che i predetti interessi debbono essere bilanciati con l'interesse alla tutela paesaggistico-ambientale, di cui all'articolo 9 della Costituzione;

CONSIDERATO che il Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) ha precisato gli obiettivi sull'energia da fonti rinnovabili al 2030, nella più ampia e complessa strategia relativa al percorso di decarbonizzazione finalizzato a contribuire alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra che hanno determinato una grave emergenza climatica in tutta l'Unione europea, obiettivi con i quali l'Italia si è impegnata ad incrementare fino al 30% la quota di "rinnovabili" su tutti i consumi finali al 2030 e, in particolare, di coprire il 55% dei consumi elettrici con energia da fonti rinnovabili;

PRESO ATTO che gli obiettivi indicati dal PNIEC, suddivisi in base alla fonte, prevedono per l'energia da fonte eolica la necessità di installare ulteriori 10 GW di potenza al 2030, con un incremento annuo di 1 GW a partire dall'anno 2021;

CONSIDERATO che nella materia della produzione di energia da fonti rinnovabili i principi fondamentali fissati dalla legislazione dello Stato costituiscono attuazione delle direttive comunitarie che manifestano un favore per le fonti energetiche rinnovabili, ponendo le condizioni per un'adeguata diffusione dei relativi impianti;

CONSIDERATO che il progetto non arreca diretto nocimento ad aree di qualificato valore paesaggistico, come, tra l'altro, confermato dal Ministero della cultura nel citato parere negativo n. 36335 dell'11 dicembre 2020, ove si dà atto che nessuno degli aerogeneratori insiste su aree sottoposte a vincolo paesaggistico, ai sensi del decreto legislativo n. 42 del 2004;

CONSIDERATO che gli aerogeneratori non insistono direttamente neppure su aree a valenza archeologica ed, in tal senso, il Ministero della cultura ha rappresentato che *"le aree interessate dalle opere in progetto (aerogeneratori, cavidotto e infrastrutture connesse) non sono sottoposte a provvedimenti di tutela archeologica ai sensi del decreto legislativo n. 42 del 2004, né sono interessate da provvedimenti in itinere di tutela archeologica ai sensi degli articoli 10, 13-14 e 45 del citato decreto legislativo"*;

CONSIDERATA la circostanza che l'area di progetto ricade in un territorio che, da almeno dieci anni, costituisce un polo energetico, come riconosciuto anche dalla Commissione tecnica e che gli aerogeneratori saranno collocati in modo da limitarne l'impatto visivo sequenziale e cumulativo, in conformità alle previsioni del D.M. 10 settembre 2010 ed, inoltre, che risulta rispettata la distanza minima di ciascun aerogeneratore con i centri abitati limitrofi, come stabilito dagli strumenti urbanistici vigenti;

CONSIDERATO, inoltre, che il progetto si colloca al di fuori delle aree e siti non idonei alla installazione di impianti alimentati da FER, di cui al regolamento regionale n. 24 del 30 dicembre 2010 (Regolamento attuativo del D. M. 10 settembre 2010, recante "Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili"), come osservato nell'ambito del procedimento dalla Provincia di Foggia;

RITENUTO, pertanto, dalla comparazione degli interessi coinvolti nel procedimento in esame, individuati da un lato nella tutela paesaggistica e da un altro lato nello sviluppo della

ROMA, 2019 - IPZS S.p.A. COD. 01110XCC010



Presidenza del Consiglio dei Ministri

produzione di energia da fonti rinnovabili, nonché nella valenza imprenditoriale ed economica dell'opera in argomento, di considerare prevalente l'interesse all'incremento dell'energia da fonti rinnovabili e alla realizzazione dell'opera di cui trattasi, condividendo le posizioni favorevoli all'impianto eolico in questione espresse dal Ministero della transizione ecologica

DELIBERA

di fare propria la posizione del Ministero della transizione ecologica in merito alla compatibilità ambientale del progetto di impianto eolico da realizzarsi nel comune di Ascoli Satriano (FG) in località Pozzo spagnuolo, Conca d'oro, Tamariceto, Posticchio e delle relative opere di connessione ricadenti anche nel comune di Deliceto (FG), presentato da Wind Energy Ascoli s.r.l., a condizione che siano rispettate le prescrizioni espresse nel parere n. 108 del 7 giugno 2021 della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA-VAS.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI